

Allegato. n. 01

Approvato dalla  
Conferenza dei Sindaci  
del 13/05/2015

# **CONFERENZA DEI SINDACI ULSS n. 22 DI BUSSOLENGO REGOLAMENTO**

*(Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 13/05/2015 )*

# INDICE

## **CAPO I - CONFERENZA DEI SINDACI** **3**

---

ART. 1 - SEDE	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE	3
ART. 3 - FUNZIONI DELLA CONFERENZA	3
ART. 4 - CONVOCAZIONI	4
ART. 5 - ORDINE DEL GIORNO	4
ART. 6 - PRESIDENTE	4
ART. 7 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE	5
ART. 8 - ELEZIONE DEL VICE-PRESIDENTE	5
ART. 9 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA	6
ART. 10 - MOZIONE DI SFIDUCIA	6
ART. 11 - VALIDITA' DELLE SEDUTE	6
ART. 12 - VOTAZIONI	6
ART. 13 - CONSULTAZIONE DEGLI ATTI	7
ART. 14 - ATTI DELIBERATIVI	7
ART. 15 - VERBALI DELLE SEDUTE	7
ART. 16 - GRUPPO TECNICO	8
ART. 17 - COMITATI DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	8
ART. 18 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	8
ART. 19 - PARTECIPAZIONE	8
ART. 20 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI	9

## **CAPO II - ESECUTIVO** **10**

---

ART. 21 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE	10
ART. 22 - DIMISSIONI DI UN COMPONENTE	10
ART. 23 - MOZIONE DI SFIDUCIA	11
ART. 24 - FUNZIONI	11
ART. 25 - VALIDITA' DELLE SEDUTE	11
ART. 26 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	11
ART. 27 - NORME PER IL FUNZIONAMENTO	11
ART. 28 - CONVOCAZIONE	12

## **CAPO III – SEGRETERIA** **13**

---

ART. 29 - SEGRETERIA	13
ART. 30 - FUNZIONI	13
ART. 31 - ONERI	13

## **CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI** **14**

---

ART. 32 - DISPOSIZIONI DI RINVIO	14
ART. 33 - NORMA TRANSITORIA	14

# **CAPO I - CONFERENZA DEI SINDACI**

## ***ART. 1 - SEDE***

La Conferenza dei Sindaci ha sede presso la sede dell'Ulss 22 di Bussolengo.

La stessa può essere, in via eccezionale e motivata, convocata anche presso la sede di uno dei Comuni facenti parte la Conferenza dei Sindaci.

## ***ART. 2 - COMPOSIZIONE***

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, o dagli Assessori o Consiglieri comunali delegati dagli stessi, dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale dell'Ulss 22 di Bussolengo.

La delega, sia essa saltuaria che permanente, deve essere prodotta per iscritto alla Segreteria della Conferenza.

Alla Conferenza dei Sindaci è tenuto a partecipare su invito il Direttore Generale dell'Ulss 22, o un suo delegato.

## ***ART. 3 - FUNZIONI DELLA CONFERENZA***

La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore con particolare riferimento all'art. 3 comma 14 del D.Lgs. 502/1992, alla Legge Regionale 56/1994 ed alla Legge Regionale 11/2001.

Alla Conferenza dei Sindaci nello specifico compete:

- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente della Conferenza dei Sindaci ed i membri dell'Esecutivo;
- esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio d'esercizio dell'Unità locale socio-sanitaria, con particolare riferimento al Conto Area Sociale;
- approvare i Piani di Zona dei Servizi Sociali;
- approvare le linee d'indirizzo di programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali nelle materie delegate all'Ulss, come previsto dall' art. 132 comma 2 lettera b) della LR 11/2001
- esprimere parere obbligatorio sul Piano attuativo locale disposto dal Direttore Generale dell'Unità locale socio sanitaria. Tale parere deve essere pronunciato entro massimo 30 giorni dalla trasmissione da parte dei competenti uffici Ulss e deve tener conto delle disposizioni del Piano Sanitario Regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta Regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'Esecutivo della Conferenza;
- provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio sanitaria regionale, delle linee d'indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Unità locale socio-sanitaria, come previsto dall'art. 5 comma 7 lettera d) della LR 56/1994
- formulare, con le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 56/1994, le osservazioni sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
- stabilire le linee d'indirizzo socio-sanitario per il raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;
- verificare che vengano raggiunti gli obiettivi di salute fissati dalla programmazione regionale sul proprio territorio di competenza;

- valutare l'operato del Direttore Generale dell'Ulss previsto dall'art. 3 bis comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dai commi 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell' art. 13 della LR 56/1994 come novellata dalla LR 23/12
- chiedere alla Regione, esclusivamente per i gravi motivi contemplati dall'art. 3-bis comma 7 del D.Lgs. 502/1992, la revoca o la mancata riconferma del Direttore Generale dell'Ulss;
- deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali l'Ulss e le Aziende Ospedaliere assicurano le prestazioni ed i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera l) della Legge 419/1998, previo parere favorevole della Giunta Regionale. Tale parere è espresso sulla base della congruità degli specifici finanziamenti allo scopo destinati dai Comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale;
- formulare proposte al Direttore Generale per l'articolazione del territorio Ulss in Distretti Socio-Sanitari;
- individuare, laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni;
- apportare, a maggioranza assoluta dei componenti, modifiche al presente Regolamento;
- approvare tutti gli atti che, in base a disposizioni statali e regionali, sono attribuiti alla sua diretta competenza;

#### ***ART. 4 - CONVOCAZIONI***

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

La Conferenza deve essere riunita almeno quattro volte all'anno, possibilmente sulla base di calendari semestrali, e deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Comuni componenti la Conferenza dei Sindaci almeno sette giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima a mezzo di posta elettronica certificata da inviare all'ufficio protocollo di tutti gli Enti partecipanti.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato agli albi pretori on-line dei singoli Comuni e dell'Ulss 22.

#### ***ART. 5 - ORDINE DEL GIORNO***

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza.

Ogni componente della Conferenza ed il Direttore Generale dell'Ulss 22 hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno successivo alla richiesta.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato, a seguito di votazione, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.

#### ***ART. 6 - PRESIDENTE***

Il Presidente rappresenta la Conferenza dei Sindaci, ne tutela la dignità e le funzioni, ed esercita le proprie funzioni ispirandosi a criteri di imparzialità, trasparenza, equità ed efficienza.

Sono funzioni specifiche del Presidente:

- convocare la Conferenza dei Sindaci, predisponendone anche l'ordine del giorno;
- aprire, chiudere i presiedere i lavori della Conferenza dei Sindaci;
- dirigere e moderare la discussione della Conferenza facendo osservare la legge ed il Regolamento, concedendo la facoltà di parola, ponendo e precisando i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilendo l'ordine delle votazioni e proclamandone il risultato;
- togliere la parola qualora un componente della Conferenza non si attenga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno o il suo argomentare o il suo comportamento siano d'ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- disporre l'allontanamento di chi, fra il pubblico della Conferenza, arrechi disturbo allo svolgimento dell'assemblea;
- dichiarare, nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento, la seduta di discussione della Conferenza dei Sindaci riservata;
- controfirmare gli atti deliberativi approvati;
- partecipare ai lavori della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria delegando, qualora impossibilitato, il Vicepresidente o un altro Sindaco membro dell'Esecutivo;

Le funzioni di Presidente, qualora assente o impossibilitato a presenziare, possono essere esercitate in via sostitutiva dal Vice-Presidente eletto ai sensi del successivo art. 8.

### ***ART. 7 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE***

La Conferenza elegge il Presidente con le seguenti modalità:

- presenza di almeno due terzi dei componenti
- maggioranza di almeno due terzi dei presenti
- votazione a scrutinio segreto mediante schede con espressione di una sola preferenza

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre 10 gg. successivi) è sufficiente la maggioranza semplice.

Il Presidente rimane in carica per la durata del suo mandato d'amministratore comunale.

Fino all'elezione del Presidente la Conferenza è presieduta dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco in carica del Comune con maggiore popolazione.

In caso di rinnovo contemporaneo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza il Presidente decade dalla sua carica e si procede a nuove nomine.

### ***ART. 8 - ELEZIONE DEL VICE-PRESIDENTE***

Il Vice-Presidente è eletto nella stessa seduta del Presidente con le modalità espresse al precedente art. 7, commi 1 e 2 e ricopre anche la carica di Vice-coordinatore dell'Esecutivo.

Il Vice-Presidente rimane in carica per la durata del suo mandato d'amministratore comunale e può essere revocato con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza.

In caso di rinnovo contemporaneo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza il Vice presidente decade dalla sua carica e si procede a nuove nomine.

## ***ART. 9 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA***

Il Presidente può rimettere il suo mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Vice-Presidente o, in caso di vacanza di tale incarico, al Sindaco del Comune più popoloso. Lo stesso, entro massimo 60 giorni, convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché proceda a nuova elezione.

Il Sindaco del Comune più popoloso assume ruolo di Presidente temporaneo e provvisorio ogni qualvolta siano assenti o impediti allo svolgimento delle proprie funzioni sia il Presidente che il Vice-Presidente.

## ***ART. 10 - MOZIONE DI SFIDUCIA***

La Conferenza dei Sindaci può in ogni momento sostituire il Presidente o il Vice-Presidente presentando mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Sindaci e votata da almeno due terzi dei componenti della Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione.

## ***ART. 11 - VALIDITA' DELLE SEDUTE***

Il Presidente apre la seduta all'ora e nella sede indicata nell'atto di convocazione dopo aver accertato la presenza del numero legale, mediante appello nominale, dei componenti la Conferenza.

La Conferenza, in prima convocazione, è validamente riunita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti mentre, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti. La seconda convocazione deve tenersi almeno un'ora dopo la prima.

Su richiesta, anche orale, di un componente la Conferenza, il Presidente in qualunque momento accerta la sussistenza del numero legale dei presenti nell'assemblea.

Le sedute si considerano deserte nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero delle presenze necessarie alla sua validità.

## ***ART. 12 - VOTAZIONI***

La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza di almeno due scrutatori designati dal Presidente tra i componenti della Conferenza.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, salvo i casi in cui riguardino persone, gruppi o imprese ben identificate o identificabili. La modalità di voto può sempre variare qualora richiesto da almeno la maggioranza dei componenti presenti in sede di Conferenza.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti votanti.

I soggetti astenuti dal voto devono essere computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non devono essere conteggiati tra il numero dei votanti.

L'esito delle votazioni deve essere proclamata dal Presidente e verbalizzato dal Segretario per rimanere agli atti.

Hanno diritto di voto solo i Sindaci o gli Assessori/Consiglieri Comunali eventualmente delegati.

I componenti la Conferenza non possono prendere parte, neppure con riserva di astensione dal voto, a discussioni che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei propri parenti o affini sino al quarto grado, o a Enti, società e Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.

Per ogni altro aspetto riguardante le facoltà e gli obblighi di astensione dal voto e dalla partecipazione alle sedute si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

### ***ART. 13 - CONSULTAZIONE DEGLI ATTI***

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Conferenza lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

I componenti della Conferenza hanno facoltà di prendere visione presso la Segreteria della Conferenza, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti depositati.

La documentazione viene ordinariamente inviata, almeno cinque giorni prima, per posta elettronica certificata ai componenti della Conferenza. Gli atti relativi a programmazione e rendicontazione dei servizi e programmazione finanziaria vengono inviati almeno dieci giorni prima, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati. In tali casi detto termine può essere ridotto.

La mancata trasmissione degli atti nei tempi previsti, qualora fatta rilevare anche da un solo componente della Conferenza, non consente la discussione e la votazione del relativo punto all'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza di cui al precedente comma 3 le motivazioni della mancata trasmissione nei tempi previsti devono essere accolte dalla maggioranza dei componenti presenti all'assemblea. In caso contrario il punto all'ordine del giorno deve essere rimandato a successiva convocazione.

### ***ART. 14 - ATTI DELIBERATIVI***

Agli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia di pubblicazione degli atti dei Comuni.

Le disposizioni e le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono immediatamente eseguibili al momento della firma del Presidente e del Segretario.

Gli atti della Conferenza dei Sindaci vengono trasmessi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line ad ogni Comune e depositati in originale presso gli uffici della Segreteria della Conferenza.

Chiunque vi abbia interesse ha diritto di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, mediante richiesta motivata, all'esame e all'estrazione di copia, previo pagamento delle sole spese di riproduzione, degli atti della Conferenza.

### ***ART. 15 - VERBALI DELLE SEDUTE***

I verbali della Conferenza dei Sindaci, redatti dal Segretario ai sensi del successivo art. 30 e controfirmati dal Presidente, vengono trasmessi entro massimo dieci giorni lavorativi ad ogni Comune per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line per almeno quindici giorni. Gli stessi, inoltre, devono essere pubblicati anche sull'Albo Pretorio on-line dell'Ulss 22 di Bussolengo, per almeno quindici giorni, e conservati in originale presso la Segreteria della Conferenza.

Al fine di dare massima pubblicità e trasparenza è istituito un sito internet o una sezione dedicata all'interno di un sito internet istituzionale dell'Ulss 22 contenente tutto l'archivio della documentazione prodotta, le ultime novità e ogni altra informazione utile relativo alla Conferenza dei Sindaci.

Il verbale deve contenere almeno:

- il nome dei componenti presenti con, in caso di votazione, l'indicazione di quelli che si sono astenuti, di quelli che si sono dichiarati a favore e di quelli che si sono dichiarati contrari;
- l'indicazione sintetica delle decisioni assunte e delle ragioni, favorevoli o contrarie, addotte dagli intervenuti;

Ogni componente la Conferenza ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione di proprie dichiarazioni e valutazioni.

I verbali sono posti in approvazione nella seduta successiva e, qualora vi fossero modifiche, ritrasmessi a tutti i componenti per una nuova pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

E' facoltà dalla Segreteria utilizzare strumenti di registrazione come supporto alla verbalizzazione. Rimane in ogni caso necessario trascrivere e pubblicizzare, a cura della Segreteria di cui al successivo art. 29, il contenuto dell'incontro pubblicandolo secondo le regole di cui ai commi precedenti.

Tutti i cittadini possono ottenere copia dei verbali adottati, previa richiesta scritta al Presidente e pagamento delle sole spese di riproduzione.

### ***ART. 16 - GRUPPO TECNICO***

La Conferenza dei Sindaci ed il suo Esecutivo, nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto professionale di un Gruppo Tecnico formato da Dirigenti o Responsabili di Settore dei singoli Comuni, nell'ambito del proprio orario di lavoro, facenti parte del territorio dell'Ulss 22 in tutte le materie per le quali sono richiesti approfondimenti.

Ogni ambito territoriale nomina formalmente per iscritto uno o più componenti che rimarranno in carica sino a dimissioni spontanee o sostituzione formale da parte degli stessi Comuni elettori. Il Gruppo Tecnico non esaurisce il suo mandato al decadere delle Amministrazioni che hanno eletto i singoli membri ma è possibile in ogni momento provvedere alla sostituzione dei suoi componenti mediante nuova nomina.

I lavori del Gruppo Tecnico si svolgeranno presso la sede della Conferenza e sono diretti da un Coordinatore eletto a maggioranza assoluta tra i propri membri.

E' facoltà del Presidente della Conferenza dei Sindaci chiedere, secondo le consuete procedure, che il Gruppo Tecnico venga supportato per le necessità del caso da specifici operatori dell'Ulss 22.

I lavori del Gruppo Tecnico devono essere verbalizzati e rendicontati periodicamente al Presidente della Conferenza. A tal proposito il Gruppo Tecnico nomina al proprio interno un Segretario Verbalizzante con funzioni di supporto al Coordinatore.

### ***ART. 17 - COMITATI DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE***

Ogni componente dell'Esecutivo, referente per il proprio ambito distrettuale, garantisce il raccordo fra l'Esecutivo e i Sindaci del territorio di riferimento mediante la convocazione di incontri periodici di confronto, proposte e informazioni in particolare in preparazione della Conferenza dei Sindaci.

I Verbali di detti incontri devono essere trasmessi al Presidente della Conferenza.

### ***ART. 18 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE***

Di norma le sedute della Conferenza sono aperte al pubblico.

La seduta deve essere segreta quando ciò si renda necessario per la tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui si dovrà discutere. In questo caso la seduta si svolge a porte chiuse con la sola presenza in aula dei componenti la Conferenza.

La seduta, inoltre, può essere secretata qualora siano da trattare argomenti sensibili che necessitano di particolare riservatezza. In tal caso il Presidente specifica tale esigenza nella convocazione dell'Assemblea.

### ***ART. 19 - PARTECIPAZIONE***

La Conferenza dei Sindaci può promuovere eventi, convegni, conferenze, incontri su tematiche specifiche in accordo con la Direzione Generale invitando a parteciparvi la popolazione dei Comuni facenti parte dell'ULSS e le espressioni associative degli stessi.

A fini conoscitivi il Presidente può invitare ad apposita udienza altresì il Direttore Generale, che può partecipare direttamente o delegare una persona di sua fiducia.

## ***ART. 20 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI***

L'interrogazione e l'interpellanza possono essere poste in discussione della Conferenza se sono presentate, per iscritto, in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno.

In caso di più firmatari di un'interrogazione o di un'interpellanza, l'illustrazione della stessa è riservata ad uno solo di essi il cui nominativo dovrà essere indicato in sede di richiesta d'inserimento all'ordine del giorno.

E' facoltà degli interroganti o degli interpellanti, che non si ritengono soddisfatti della risposta, trasformare l'interrogazione o l'interpellanza in mozione.

La mozione consiste in una proposta presentata in forma scritta e soggetta alla votazione della Conferenza.

Le mozioni sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta della Conferenza dopo la loro presentazione, sempre che siano già state presentate prima della convocazione di tale seduta.

La discussione segue le normali regole dello svolgimento delle sedute. Il presentatore della mozione ha a disposizione quindici minuti di tempo per illustrare l'argomento.

Per le mozioni non sono ammesse dichiarazioni di voto.

## **CAPO II - ESECUTIVO**

### ***ART. 21 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE***

L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci è costituito da cinque componenti: il Presidente della Conferenza con funzioni di Coordinatore dell'Esecutivo, il Vice-Presidente della Conferenza con funzioni di Vice-Coordinatore dell'Esecutivo e da tre membri scelti fra i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Conferenza eletti a scrutinio segreto in contemporanea con l'elezione del Presidente della Conferenza, a maggioranza assoluta dei presenti con un numero di voti favorevoli non inferiore a un terzo dei componenti.

Per la scelta dei tre membri sono da tenere in considerazione i seguenti criteri:

- rappresentatività dei Comuni per densità demografica;
- collocazione dei Comuni all'interno dei diversi ambiti distrettuali, che dovranno essere tutti parimenti rappresentati;

Al fine di garantire il rispetto dei criteri di rappresentatività succitati, ed i principi di equilibrio e ponderatezza in ordine alla scelta complessiva da effettuare, la votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo.

Il mandato dei tre membri dell'Esecutivo ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale.

E' fatta salva la possibilità di procedere al rinnovo della composizione dell'Esecutivo, anche prima della scadenza del suindicato mandato, qualora si verifichino gravi e motivate ragioni riconosciute formalmente in sede di Conferenza dei Sindaci.

Il Coordinamento dell'Esecutivo, esercitato dal Presidente della Conferenza, non è funzione delegabile. In caso di assenza o impedimento che, per causa di forza maggiore, sia protratta per un lungo periodo di tempo, le sue funzioni all'interno dell'Esecutivo sono ricoperte dal Vice-Presidente della Conferenza.

Le funzioni di membro dell'Esecutivo possono essere esercitate in via sostitutiva da un Consigliere Comunale ovvero da un Assessore munito di apposita delega scritta.

La delega, sia essa saltuaria che permanente, deve essere prodotta per iscritto alla Segreteria della Conferenza.

In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza i membri dell'Esecutivo decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine.

### ***ART. 22 - DIMISSIONI DI UN COMPONENTE***

I componenti dell'Esecutivo possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza. Lo stesso, entro massimo sessanta giorni, convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché si proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo.

Nel scegliere il nuovo candidato si dovrà porre particolare attenzione a mantenere intatto il principio di rappresentatività territoriale previsto dal precedente art. 21.

## ***ART. 23 - MOZIONE DI SFIDUCIA***

La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, sostituire un membro dell'Esecutivo presentando mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Sindaci che compongono la Conferenza e votata da almeno due terzi dei componenti della Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione.

Nel scegliere il nuovo candidato si dovrà porre particolare attenzione a mantenere intatto il principio di rappresentatività territoriale previsto dal precedente art. 21.

## ***ART. 24 - FUNZIONI***

L'Esecutivo, così come previsto dall'art. 5 comma 3 della Legge Regionale 14 settembre 1994 n. 56, svolge le funzioni di indirizzo e valutazione per conto della Conferenza dei Sindaci.

All'Esecutivo, in particolare, compete:

- verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Ulss stessa ed alla Regione;
- provvedere all'elaborazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali;
- elaborare le linee d'indirizzo di programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali nelle materie delegate all'Ulss da far approvare alla Conferenza, come previsto dall'art. 132 comma 2 lettera b) della LR 11/2001
- impartire alla Conferenza dei Sindaci indirizzi specifici utili ad esprimere il previsto parere obbligatorio sul Piano attuativo locale disposto dal Direttore Generale dell'Unità locale socio sanitaria;
- elaborare atti d'indirizzo o valutazione su specifico mandato della Conferenza dei Sindaci;
- approvare tutti gli atti che, in base a disposizioni statali e regionali, sono attribuiti alla sua diretta competenza;

Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 56/1994, inoltre, l'Esecutivo è sentito dal Direttore Generale prima della nomina, con provvedimento motivato, del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale.

Il Vice-presidente della Conferenza congiuntamente con il Presidente condivide l'ordine del giorno della Conferenza, presenza agli incontri con la Direzione Generale, mantiene le relazioni con i Sindaci, condivide gli atti dell'Esecutivo e gli indirizzi da proporre alla Conferenza.

## ***ART. 25 - VALIDITA' DELLE SEDUTE***

Le sedute dell'Esecutivo sono valide qualora in presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

## ***ART. 26 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE***

Di norma le sedute dell'Esecutivo si svolgono presso la sede della Conferenza e non sono aperte al pubblico.

## ***ART. 27 - NORME PER IL FUNZIONAMENTO***

L'Esecutivo assume le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.

L'Esecutivo può sottoporre all'esame della Conferenza anche argomenti di sua competenza dei quali ritiene opportuno ottenere un parere.

Delle determinazioni assunte dall'Esecutivo viene data comunicazione ai Sindaci componenti la Conferenza.

L'Esecutivo può organizzarsi internamente affidando ad ogni componente l'approfondimento di una o più materie. Ogni componente può coinvolgere, in separata sede, altri colleghi Sindaci o loro delegati per discutere di tali argomenti attraverso la costituzione di apposite Commissioni.

Il funzionamento delle sedute dell'Esecutivo, per quanto non previsto con riferimento specifico allo stesso, è regolato dalle disposizioni relative allo svolgimento delle sedute della Conferenza, purché non incompatibili.

## ***ART. 28 - CONVOCAZIONE***

L'Esecutivo viene convocato dal Coordinatore tramite apposita comunicazione inviata, almeno cinque giorni prima la data fissata, per mezzo di posta elettronica certificata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata almeno 24 ore prima la data fissata.

L'ordine del Giorno è inviato per conoscenza a tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte la Conferenza.

La convocazione può essere fatta anche su richiesta di un singolo componente dell'Esecutivo.

L'esecutivo deve essere riunito almeno sei volte all'anno, possibilmente sulla base di calendari semestrali.

Alle sedute dell'Esecutivo e delle commissioni può essere richiesta la presenza del Direttore Generale, che può partecipare direttamente o delegare persona di sua fiducia.

## **CAPO III – SEGRETERIA**

### ***ART. 29 - SEGRETERIA***

L'Ulss 22 mette a disposizione idonei locali, adeguati supporti logistico-operativi ed assistenza tecnico-amministrativa per consentire il corretto esercizio delle funzioni della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo.

In particolare l'Ulss 22 garantisce ogni qualvolta richiesto, e comunque a tutte le assemblee della Conferenza, la presenza di proprio personale con compiti di Segretario verbalizzante.

### ***ART. 30 - FUNZIONI***

La Segreteria, in particolare, ha il compito di:

- curare la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- reperire atti, delibere, decreti che interessano le funzioni della Conferenza dei Sindaci;
- presenziare ai lavori durante lo svolgimento della Conferenza dei Sindaci provvedendo a redigerne il verbale;
- curare gli atti cartacei ed informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- tenere i contatti prima e dopo la seduta con i componenti della Conferenza in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza;
- trasmettere ai Comuni e pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ulss 22 i verbali, gli atti deliberativi e ogni altro atto prodotto dalla Conferenza dei Sindaci che, ai sensi del presente regolamento, deve essere reso pubblico;
- provvedere a quant'altro necessario per il corretto e l'ordinato svolgimento della Conferenza e dell'Esecutivo;

### ***ART. 31 - ONERI***

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni di segreteria sono a carico dei Comuni facenti parte la Conferenza dei Sindaci.

## **CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### ***ART. 32 - DISPOSIZIONI DI RINVIO***

IPer quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune con maggior numero di abitanti appartenente all'Ulss 22.

### ***ART. 33 - NORMA TRANSITORIA***

In sede di prima applicazione, il Sindaco attualmente eletto quale Presidente della Conferenza dei Sindaci mantiene le funzioni di Presidente della Conferenza ed assume quelle di Coordinatore dell'Esecutivo.

In sede di prima applicazione, il Sindaco attualmente eletto quale Referente dell'Esecutivo assume le funzioni di Vice Presidente della Conferenza e di Vice Coordinatore dell'Esecutivo.

In sede di prima applicazione, gli altri tre Sindaci o loro delegati attualmente eletti quali membri dell'Esecutivo vengono confermati.

**Il Presidente della Conferenza dei Sindaci**

Graziella Manzato

